REGOLAMENTO (CEE) N. 1214/80 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1980

relativo ai periodi durante i quali i prodotti lattiero-caseari possono rimanere sotto controllo doganale ai fini del pagamento anticipato delle restituzioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3),

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 798/80 (4), i prodotti che beneficiano del regime di pagamento anticipato devono essere esportati entro periodi determinati ;

considerando che i periodi stabiliti costituiscono essenzialmente un proseguimento di periodi applicati in precedenza ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che detti periodi rischiano di creare difficoltà per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari ; che i periodi applicabili a tali prodotti dovrebbero corrispondere al periodo di validità di un titolo di esportazione o di un titolo di fissazione anticipata presentato ;

considerando che, qualora l'esportazione non sia subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione o non venga presentato alcun titolo di fissazione anticipata, detti periodi dovrebbero essere fissati tenuto conto del periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata ; che un periodo di sei mesi può essere considerato rappresentativo ; che le disposizioni del presente regolamento sono destinate a sostituire quelle del regolamento (CEE) n. 588/71 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3084/73 (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 798/80, il termine limitato durante il quale i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 possono rimanere sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 è uguale al periodo restante della durata di validità del titolo d'esportazione e del titolo di fissazione anticipata nei casi in cui l'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione o nei casi in cui è presentato un titolo di fissazione anticipata.

Negli altri casi è valido l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 798/80.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 588/71 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi alle transazioni concluse ai sensi del regolamento suddetto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
(4) GU n. L 87 del 31. 3. 1980, pag. 42.
(5) GU n. L 67 del 20. 3. 1971, pag. 13.
(6) GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 22.